FOGLIO INFORMATIVO

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Promos SpA
Sede Legale: Viale Gramsci, 19 80122 Napoli
Telefono: +39.081.0170111
Fax. +39.081.4620011
Sito Web: http://www.bancapromos.it
Codice ABI: 3265.6
Codice Fiscale: 03321720637 Partita Iva: 04368171007 - REA: 329424
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5579
Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Offerta Fuori Sede
Dati del Promotore Finanziario/Addetto (Cognome, Nome, qualifica, indirizzo, telefono, e-mail)
_____
Estremi iscrizione Albo dei Promotori Finanziari (numero e data delibera, numero iscrizione)
_____

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Al fideiussore è consentito il diritto di regresso nei confronti del debitore principale.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per il fideiussore di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI PER LA GESTIONE DI TALI GARANZIE	0,00
INTERESSI DI MORA	Da corrispondere, in caso di ritardato pagamento, nella stessa misura prevista per i rapporti oggetto della garanzia.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni, si intendono applicabili, in caso di inadempienza del debitore garantito, le condizioni economiche che regolano i contratti sottoscritti da quest'ultimo che diventano parte integrante del contratto di fideiussione.	

RECESSO e RECLAMI

Recesso

Il fideiussore può recedere, in qualunque momento, dalla garanzia, dandone comunicazione con lettera raccomandata alla Filiale della Banca cui è indirizzata la presente garanzia. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga alla detta Filiale ed avrà effetto decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, fatto salvo quanto segue.
Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della Banca, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore il recesso del fideiussore si rende operante, con le modalità di cui sopra, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, oltre che dell'ammontare degli assegni emessi dal debitore entro la data di efficacia del recesso, per i quali non sia ancora decorso il termine di presentazione ed ancora in circolazione e di ogni altro importo debitore che dovesse maturare successivamente, in dipendenza di operazioni in utilizzo dei rapporti di apertura di credito, poste in essere prima dell'efficacia del recesso.Dal momento in cui sono rese disponibili alla banca tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per l'estinzione totale anticipata del contratto la banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Banca Promos Spa - Ufficio Reclami
Viale A. Gramsci, n.19 80122 Napoli;
e-mail ufficio.reclami@bancapromos.it
PEC bancapromosspa@legalmail.it;
Fax 081 46 20 012
Il reclamo può essere consegnato anche allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

· Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

· Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

· ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Fideiussore	Il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Debitore garantito	Il soggetto del quale si garantisce il pagamento a favore della Banca.
Importo massimo garantito	Somma massima, per capitale, interessi e spese, che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione, qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà tra fideiussori	Vincolo che, per legge, si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore, in forza del quale la Banca creditrice può rivolgersi, a sua scelta, a ciascuno di essi pretendendo il pagamento dell'intero debito del debitore principale.
Diritto di regresso	Facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore, dopo aver pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata dalla Banca.